

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2025, n. 1143

DGR n. 1073 del 29/07/2025 del Registro delle Deliberazioni: Integrazione della Disciplina del procedimento di rilascio delle autorizzazioni all'abbattimento di alberi di olivo privi del carattere di monumentalità (D.Lgs. Luog. n. 475 del 27/07/1945 e Legge n. 144 del 24/02/1951).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio predisposto congiuntamente dalla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali e dalla Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità idraulica, dott. Donato Pentassuglia;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttorie e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. **di integrare** le disposizioni di cui alla "Disciplina del procedimento di rilascio delle autorizzazioni all'abbattimento di alberi di olivo privi del carattere di monumentalità (D.Lgs. Luog. n. 475 del 27/07/1945 e Legge n. 144 del 24/02/1951), contenute nell'Allegato A, approvato con DGR n. 1073 del 29/07/2025 quale sua parte integrante, nel modo seguente:
 - a) paragrafo 2, primo capoverso seguente la lettera d., dopo le parole "*altra coltivazione*" è aggiunta la seguente frase: "*arborea con densità previste e tipiche della ordinaria tecnica agronomica di coltivazione*";
 - b) paragrafo 2, dopo il primo capoverso seguente la lettera d., è aggiunta la seguente frase: "*Limitatamente agli interventi richiesti per gli oliveti super- intensivi, intesi come impianti olivicoli con un numero di piante per ettaro superiore a 1000 unità, per miglioramento fondiario si intende, oltre alla realizzazione di strutture aziendali, anche la sostituzione dell'oliveto con altra coltivazione che garantisca l'uso agricolo della medesima superficie*";
 - c) paragrafo 3, il secondo capoverso viene riformulato come segue: "*Al fine di ottemperare all'obbligo di reimpianto, l'interessato potrà destinare altri fondi di sua proprietà o da egli stesso condotti; nel caso in cui i fondi in cui reimpiantare siano in conduzione, occorre l'assenso del proprietario.*"

2. **di aggiornare**, per effetto delle integrazioni di cui al punto precedente, la “Disciplina del procedimento di rilascio delle autorizzazioni all’abbattimento di alberi di olivo privi del carattere di monumentalità (D.Lgs. Luog. n. 475 del 27/07/1945 e Legge n. 144 del 24/02/1951)”, secondo la formulazione di cui all’Allegato A del presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. **di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale;
4. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento a cura della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 33/2013 nell’apposita sezione “Atti amministrativi generali”.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

RAFFAELE PIEMONTESE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: DGR n. 1073 del 29/07/2025 del Registro delle Deliberazioni: Integrazione della Disciplina del procedimento di rilascio delle autorizzazioni all'abbattimento di alberi di olivo privi del carattere di monumentalità (D.Lgs. Luog. n. 475 del 27/07/1945 e Legge n. 144 del 24/02/1951).

VISTE

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale" e ss.mm.ii.

VISTI

- il Decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 'Divieto di abbattimento di alberi di olivo'; – la Legge 14 febbraio 1951, n. 144 "Modificazione degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di olivo";
- il DPR 10 giugno 1955, n. 987 'Decentramento di servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste', art. 71 e 72;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 14/12/1989, n. 7310 'Direttive per l'esercizio della delega ai Capi degli ispettorati Provinciali dell'Agricoltura, concernente l'autorizzazione all'abbattimento di alberi di olivo';
- la legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia" e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 11 aprile 2013, n. 12 "Integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 'Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali';
- la DGR 3 settembre 2013, n. 1576 "Legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 'Tutela e valorizzazione del Paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia. Linee guida relative alle modalità di espanto, trasporto e reimpianto di ulivi monumentali';
- la DGR n. 200 del 5 febbraio 2019 "Indirizzi operativi per l'applicazione coordinata della normativa in tema di abbattimento di alberi di olivo (L. n. 144/51) nelle aree delimitate infette della regione Puglia per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa. Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 1989 n. 7310".
- la DGR n. 1073 del 29/07/2025 del Registro delle Deliberazioni "Approvazione della nuova Disciplina del procedimento di rilascio delle autorizzazioni all'abbattimento di alberi di olivo privi del carattere di monumentalità (D.Lgs. Luog. n. 475 del 27/07/1945 e Legge n. 144 del 24/02/1951)".

PREMESSO CHE:

Con DGR n. 1073 del 29/07/2025 del Registro delle Deliberazioni, recante "Approvazione della nuova Disciplina del procedimento di rilascio delle autorizzazioni all'abbattimento di alberi di olivo privi del carattere di monumentalità (D.Lgs. Luog. n. 475 del 27/07/1945 e Legge n. 144 del 24/02/1951)", è stata aggiornata la disciplina delle autorizzazioni all'abbattimento degli alberi di olivo non monumentali.

Con la citata DGR n. 1073 del 29/07/2025 è stato approvato l'allegato A "Disciplina del procedimento di rilascio delle autorizzazioni all'abbattimento di alberi di olivo privi del

carattere di monumentalità (D.Lgs. Luog. n. 475 del 27/07/1945 e Legge n. 144 del 24/02/1951)", che ridefinisce la disciplina del rilascio delle sopra citate autorizzazioni;

Per mero errore materiale, alla citata DGR n. 1073 del 29/07/2025 è stata allegata una versione non completa della "Disciplina del procedimento di rilascio delle autorizzazioni all'abbattimento di alberi di olivo privi del carattere di monumentalità (D.Lgs. Luog. n. 475 del 27/07/1945 e Legge n. 144 del 24/02/1951)".

Per tutto quanto sopra esposto, si propone di integrare le disposizioni di cui alla "Disciplina del procedimento di rilascio delle autorizzazioni all'abbattimento di alberi di olivo privi del carattere di monumentalità (D.Lgs. Luog. n. 475 del 27/07/1945 e Legge n. 144 del 24/02/1951) contenuta nell'Allegato A, approvato con DGR n. 1073 del 29/07/2025, nel modo seguente:

- a. paragrafo 2, primo capoverso seguente la lettera d., dopo le parole "*altra coltivazione*" è aggiunta la seguente frase: "*arborea con densità previste e tipiche della ordinaria tecnica agronomica di coltivazione*";
- b. paragrafo 2, dopo il primo capoverso seguente la lettera d., è aggiunta la seguente frase: "*Limitatamente agli interventi richiesti per gli oliveti super-intensivi, intesi come impianti olivicoli con un numero di piante per ettaro superiore a 1000 unità, per miglioramento fondiario si intende, oltre alla realizzazione di strutture aziendali, anche la sostituzione dell'oliveto con altra coltivazione che garantisca l'uso agricolo della medesima superficie*";
- c. paragrafo 3, il secondo capoverso viene riformulato come segue: "*Al fine di ottemperare all'obbligo di reimpianto, l'interessato potrà destinare altri fondi di sua proprietà o da egli stesso condotti; nel caso in cui i fondi in cui reimpiantare siano in conduzione, occorre l'assenso del proprietario.*"

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal d.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Esiti Valutazione di impatto di genere: neutro

Copertura finanziaria ai sensi del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a), della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. **di integrare** le disposizioni di cui alla "Disciplina del procedimento di rilascio delle autorizzazioni all'abbattimento di alberi di olivo privi del carattere di monumentalità (D.Lgs. Luog. n. 475 del 27/07/1945 e Legge n. 144 del 24/02/1951), contenuta nell'Allegato A, approvato con DGR n. 1073 del 29/07/2025, nel modo seguente:
 - a. paragrafo 2, primo capoverso seguente la lettera d., dopo le parole "*altra coltivazione*" è aggiunta la seguente frase: "*arborea con densità previste e tipiche della ordinaria tecnica agronomica di coltivazione*".
 - b. paragrafo 2, dopo il primo capoverso seguente la lettera d., è aggiunta la seguente frase: "*Limitatamente agli interventi richiesti per gli oliveti super-intensivi, intesi come impianti olivicoli con un numero di piante per ettaro superiore a 1000 unità, per miglioramento fondiario si intende, oltre alla realizzazione di strutture aziendali, anche la sostituzione dell'oliveto con altra coltivazione che garantisca l'uso agricolo della medesima superficie*";
 - c. paragrafo 3, il secondo capoverso viene riformulato come segue: "*Al fine di ottemperare all'obbligo di reimpianto, l'interessato potrà destinare altri fondi di sua proprietà o da egli stesso condotti; nel caso in cui i fondi in cui reimpiantare siano in conduzione, occorre l'assenso del proprietario.*"
2. **di aggiornare**, per effetto delle integrazioni di cui al punto precedente, la "Disciplina del procedimento di rilascio delle autorizzazioni all'abbattimento di alberi di olivo privi del carattere di monumentalità (D.Lgs. Luog. n. 475 del 27/07/1945 e Legge n. 144 del 24/02/1951)", Allegato A del presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. **di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale;
4. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento a cura della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 33/2013 nell'apposita sezione "Atti amministrativi generali".

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

La Dirigente della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali

Dott.ssa Rosella A. M. Giorgio



Rosella Anna Maria
Giorgio
31.07.2025
20:36:59
GMT+02:00

**Il Responsabile di E.Q.
"Agricoltura Biologica e Sostenibile"**

Dott. Vitantonio Priore



Vitantonio
Priore
31.08.2025
10:13:48
GMT+02:00

Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta

 LUIGI TROTTA
01.08.2025 07:12:44
UTC

Il Direttore, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di deliberazione di Giunta regionale.

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Prof. Gianluca Nardone

 GIANLUCA
NARDONE
01.08.2025
11:10:08
GMT+02:00

L'Assessore con delega all'Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità idraulica, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

**L'Assessore all'Agricoltura,
Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità idraulica**
dott. Donato Pentassuglia

 Donato
Pentassuglia
04.08.2025
05:35:38
GMT+01:00



LUIGI TROTTA
01.08.2025 07:12:44
UTC



Rosella Anna
Maria
Giorgio
31.07.2025
20:36:59
GMT+02:00

Allegato A

Disciplina del procedimento di rilascio delle autorizzazioni all'abbattimento di alberi di olivo privi del carattere di monumentalità (D.Lgs. Luog. n. 475 del 27/07/1945 e Legge n. 144 del 24/02/1951).

1. Premesse.

La Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di olivo monumentali secondo la disciplina di cui alla Legge Regionale n. 14/2007 e ss.mm.ii., alla quale si fa espresso rinvio unitamente ai conseguenti atti applicativi per le specifiche procedure di gestione.

Gli olivi privi del carattere di monumentalità sono, in ogni caso, sottoposti al divieto di abbattimento previsto dal Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 475 del 27/07/1945, come modificato dalla Legge n. 144 del 24/02/1951, fatte salve le deroghe previste dalla legge e dalla disciplina di dettaglio contenuta nel presente atto.

Sono altresì sottoposti al regime di divieto di abbattimento previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 gli olivi appartenenti a varietà dichiarate tolleranti o resistenti dall'Autorità fitosanitaria reimpiantati a seguito dell'estirpazione di olivi situati in una zona infetta da Xylella fastidiosa, ai sensi dell'art. 8-ter, comma 1, D.L. 29 marzo 2019, n.27, convertito con L. 21 maggio 2019, n.44.

2. Presupposti per l'ottenimento dell'autorizzazione all'abbattimento di cui all'art. 2 della Legge n. 144 del 14/02/1951.

I competenti uffici del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia verificano la sussistenza delle condizioni di legge per autorizzare l'abbattimento degli alberi di olivo.

In particolare, l'abbattimento può essere autorizzato a condizione che ricorra almeno uno dei seguenti casi:

- a. sia accertata la morte fisiologica della pianta e la permanente improduttività o la scarsa produttività dovuta a cause non rimovibili;
- b. l'eccessiva fittezza dell'impianto rechi danno all'oliveto; nel caso specifico, il numero di piante da abbattere dovrà essere quello strettamente necessario ad assicurare la densità prevista e tipica della ordinaria tecnica agronomica di coltivazione. Non è previsto l'obbligo di reimpianto;
- c. l'abbattimento si renda indispensabile per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, limitatamente alla superficie sulla quale le opere stesse devono essere realizzate;
- d. quando l'abbattimento si renda indispensabile per l'esecuzione di opera pubblica, di opere di pubblica utilità, e nel caso in cui l'abbattimento medesimo si renda necessario per la costruzione di fabbricati destinati ad uso abitativo, valutate le effettive interferenze tra le precitate opere e gli alberi esistenti.

In relazione al punto c), si intendono opere di miglioramento fondiario, oltre alla realizzazione di strutture aziendali strettamente funzionali alle esigenze di crescita economica dell'azienda stessa, anche la sostituzione dell'oliveto con altra coltivazione arborea con densità previste e tipiche della ordinaria tecnica agronomica di coltivazione, incluse le colture in serra.

Limitatamente agli interventi richiesti per gli oliveti super-intensivi, intesi come impianti olivicoli con un numero di piante per ettaro superiore a 1000 unità, per miglioramento fondiario si intende, oltre alla realizzazione di strutture aziendali, anche la sostituzione dell'oliveto con altra coltivazione che garantisca l'uso agricolo della medesima superficie.

Quando l'istanza di abbattimento interessa olivi in zone delimitate infette individuate nei provvedimenti amministrativi adottati dal dirigente della Sezione Osservatorio fitosanitario, si applica sempre quanto previsto dal precedente capoverso in relazione ai miglioramenti fondiari, per la eventuale sostituzione con altre specie arboree.

La richiesta di abbattimento non può usufruire della deroga di cui al terzo capoverso del paragrafo 3, qualora l'oliveto interessato abbia usufruito, per l'impianto, di agevolazioni creditizie, contributi e finanziamenti erogati con fondi pubblici negli ultimi cinque anni, fatte salve le circostanze eccezionali e di forza maggiore come disciplinate nei rispettivi bandi di concessione delle agevolazioni.

In relazione al punto d), per opere di pubblica utilità, in armonia con le disposizioni di cui al Testo Unico per le espropriazioni per pubblica utilità (D.P.R. n. 327/2001), si intendono gli interventi che, in ragione della finalità dell'opera e pur destinati alla fruizione individuale, soddisfino un interesse generale e che possono appartenere anche a privati, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti e secondo le disposizioni di cui all'art. 37 della L.R. n. 56/1980 e all'art. 17 della L.R. n. 20/2001.

3. Obbligo di reimpianto.

La facoltà, prevista dall'art. 3 del Decreto Lgs. Luogotenenziale n. 475/1945, di imporre ai proprietari e conduttori dei fondi olivetati l'obbligo di impiantare altrettanti alberi di olivo in luogo di quelli da abbattere, deve essere sempre esercitata, al fine di garantire la tutela del potenziale produttivo olivicolo, gli equilibri ambientali e la caratterizzazione del territorio rurale pugliese, fatte salve le disposizioni di tipo fitosanitario per il contrasto alla diffusione delle varie sottospecie del batterio Xylella per le relative zone ove insistono gli olivi da svellere.

Al fine di ottemperare all'obbligo di reimpianto, l'interessato potrà destinare altri fondi di sua proprietà o da egli stesso condotti; nel caso in cui i fondi in cui reimpiantare siano in conduzione, occorre l'assenso del proprietario.

Limitatamente ai casi in cui l'abbattimento di ulivi esistenti sia motivata dall'esecuzione di miglioramenti fondiari da parte di aziende agricole o sia necessaria per la realizzazione di un'opera pubblica, sono fatte salve le circostanze di assoluta impossibilità di operare tale misura compensativa.

Le condizioni impeditive dovranno essere dettagliatamente descritte e motivate nel provvedimento di autorizzazione e nella misura strettamente necessaria ad eliminare interferenze con le opere da realizzare.

4. Procedimento di autorizzazione.

L'istanza finalizzata ad ottenere l'autorizzazione all'abbattimento di olivi deve essere prodotta in bollo e trasmessa a mezzo PEC all'ufficio competente per territorio, utilizzando la modulistica approvata dalla Regione Puglia e pubblicata nel portale tematico Agricoltura nella sezione "servizi e modulistica", raggiungibile tramite il seguente link <https://www.regione.puglia.it/web/agricoltura/servizi-e-modulistica>.

Il bollo può essere assolto anche in modalità virtuale secondo le procedure vigenti.

Le istanze di abbattimento di olivi insistenti in aree soggette ad eventuali vincoli di natura idrogeologica, ambientale e paesaggistica, in zone SIC, Natura 2000 e Parchi nazionali o regionali devono essere presentate complete dei relativi nulla-osta rilasciati dalle rispettive Autorità e uffici regionali competenti, pena l'irricevibilità delle stesse.

Nel caso in cui l'istanza di abbattimento sia riconducibile alle fattispecie di cui alle lettere a) e b) dell'elenco presente nel paragrafo 2, deve essere presentata una perizia tecnica asseverata che attesti l'esistenza delle condizioni richiamate, ossia dell'effettiva morte fisiologica della pianta, della sua permanente improduttività per cause non removibili, dell'eccessiva fittezza dell'impianto che determini un danno per l'oliveto.

Nel caso in cui l'abbattimento sia motivato dall'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, al fine di consentire all'ufficio regionale competente di effettuare le proprie valutazioni, l'istante dovrà presentare un progetto corredato da una relazione asseverata redatta da tecnico abilitato nel rispetto della normativa vigente, contenente un piano di miglioramento aziendale che dimostri la convenienza socio-economica ed agronomica dell'intervento, con raffronto della redditività ante-intervento e post-intervento.

Alla richiesta di abbattimento per la realizzazione di opere di pubblica utilità ed a scopo edilizio deve essere allegata copia dell'Atto amministrativo attestante la pubblica utilità e/o dell'atto autorizzativo a scopo edilizio, unitamente al titolo di possesso delle aree interessate e alle planimetrie del progetto esecutivo.

La presentazione della documentazione indicata è condizione indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione all'abbattimento, che deve essere emessa nell'imminenza dell'inizio dei lavori e per un numero di piante strettamente necessario per la realizzazione dell'opera e per l'esecuzione dei lavori stessi.

L'ufficio regionale competente al rilascio dell'autorizzazione dispone, a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa, un sopralluogo in campo per verificare lo stato dei luoghi e degli olivi da abbattere.

Di tale attività è redatto apposito verbale, i cui contenuti sono richiamati nel provvedimento conclusivo espresso di autorizzazione o diniego motivato.

L'atto autorizzativo ha durata di due anni dalla data di rilascio, trascorsi i quali l'autorizzazione perde la propria efficacia. È consentito, tuttavia, il rinnovo dell'autorizzazione già rilasciata, per una sola volta e a condizione che sia presentata specifica richiesta motivata entro i tre mesi precedenti la data di scadenza dell'atto.

In tutti i casi è fatto obbligo di comunicare all'ufficio regionale competente, la fine dei lavori di estirpazione delle piante e di realizzazione delle opere, del reimpianto e degli interventi di miglioramento fondiario.

L'ufficio competente provvede, anche mediante verifica a campione, al controllo del rispetto delle disposizioni provvedimentali; in caso di accertate violazioni, saranno attivate le procedure del regime sanzionatorio di cui alla normativa vigente in materia di tutela degli alberi di olivo.